

STATUTO UCIF

(Unione Concessionari Italiani del Gruppo FCA)



UNIONE CONCESSIONARI ITALIANI
DEL GRUPPO FCA



PREMESSA

Le imprese concessionarie della Rete di Distribuzione Italiana dei Prodotti contrattuali di FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (di seguito FCA) e delle società ad esso collegate associate alla Unione Concessionari Italiani del Gruppo FCA (di seguito UCIF o Unione), riunite a Verona il 20 maggio 2014, al fine di dare miglior attuazione ai principi ed agli scopi associativi e regolare al meglio i loro rapporti approvano il presente Statuto che annulla e sostituisce il precedente in tutte le sue parti.

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita tra le imprese concessionarie del Gruppo FCA con sede e zona di attività in Italia, in seguito denominate "Associate", l'Unione Concessionari Italiani del Gruppo FCA, ossia UCIF.

L'impresa concessionaria del Gruppo FCA è l'Azienda titolare di un mandato di concessione di un marchio di FCA e/o in genere delle società ad esso collegate.

L'UCIF non ha fini di lucro.

La Sede dell'UCIF è a Torino e può essere trasferita in altro luogo con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2

Scopi associativi

Gli scopi dell'UCIF sono:

a) sul piano collettivo:

- formare, mantenere e sviluppare uno spirito di categoria;
- promuovere cordialità di rapporti tra le Associate e tra i responsabili della conduzione di esse (titolari, amministratori, gerenti, ecc.);
- promuovere incontri tra Associate sia nelle varie zone, sia centralmente, per dibattere problemi comuni;
- informare le Associate di tutto ciò che possa interessare le loro attività;
- promuovere, ove necessario, studi su specifici problemi della categoria;
- favorire la formazione e lo sviluppo professionale dei Giovani, parenti dei titolari o soci delle Concessionarie già operanti nelle Aziende;
- collaborare con Associazioni ed Enti in genere del settore del commercio e dell'assistenza ai prodotti commercializzati, a livello nazionale, europeo o internazionale;
- tutelare nei confronti di chiunque e delle Aziende del Gruppo FCA e delle società ad esso collegate gli interessi della categoria, anche stipulando accordi;
- promuovere e favorire l'eventuale costituzione di consorzi garanzia fidi, consorzi di acquisto, società di gestione o altri enti similari;
- mantenere e sviluppare i rapporti di reciproca collaborazione con FCA, al fine del progressivo raggiungimento degli standards operativi ed omologativi concordati ed adeguatamente sostenuti dallo stesso, per l'ottimale sviluppo delle Concessionarie Associate, della loro presenza commerciale e tecnica sul mercato e dei loro risultati economici; a tale scopo UCIF svolgerà, nei confronti della Mandante, azione costante e tempestiva d'informazione e proposizione circa la realtà, le opportunità e le esigenze evolutive del mercato, dei prodotti e delle Reti, nonché delle necessità organizzative, operative, economiche e finanziarie delle imprese concessionarie del Gruppo FCA, sia a livello collettivo che individuale;

- costituire, anche d'intesa con FCA, Gruppi di Lavoro o Commissioni di Studio, scegliendone i membri tra esperti del settore, curandone la costante informazione sull'attività e su problemi delle aziende e del mercato;
- promuovere il miglioramento costante della professionalità, competitività ed immagine della Rete Italiana FCA;
- sviluppare i rapporti d'informazione e collaborazione professionale con gli altri Gruppi di Concessionari FCA dei Paesi dell'Unione Europea o con altre Organizzazioni europee o internazionali le cui attività siano svolte nell'interesse comune della Categoria;
- assicurare, per il tramite della Segreteria, la più ampia informazione e documentazione a tutte le Associate su ogni attività svolta dall'UCIF e dai suoi Organi;
- elaborare e proporre alle Associate l'adozione di un Codice di Comportamento, che regoli e garantisca la qualità dei rapporti con il Cliente, con la Concedente, con le Pubbliche Autorità, con le altre Associazioni professionali e tra le stesse Concessionarie.

b) sul piano della singola Associata:

- fornire tutela in genere e assistenza operativa specializzata.

Art. 3

Gruppi e iscrizione

In relazione all'attività svolta e/o al Marchio commercializzato, le imprese - la cui domanda di associazione sia accettata dal Consiglio Direttivo - vengono inquadrate in uno o più Gruppi in considerazione del numero dei mandati di concessione a vendere e/o assistere veicoli FCA in loro possesso.

Il Consiglio Direttivo dell'UCIF con apposita deliberazione provvede alla costituzione dei Gruppi e decide sull'ammissione dell'impresa concessionaria al Gruppo/i di appartenenza.

All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto ed ai fini del medesimo sono considerati Gruppi facenti parte dell'UCIF: Acif (Associazione Concessionari Italiani Fiat) ed Acil (Associazione Concessionari Italiani Lancia); del pari confluiscono in UCIF quali Gruppi: Aicar (Associazione Italiana Concessionari Alfa Romeo) e Aicj (Associazione Italiana Concessionari Jeep) la cui istituzione è contestuale all'approvazione del presente Statuto.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate per iscritto all'Unione.

Tutte le obbligazioni dei Gruppi così come indicati dal presente articolo saranno considerate in capo all'UCIF a partire dalla data di approvazione del presente Statuto.

Art. 4

Doveri delle Associate

Le imprese concessionarie associate, per il fatto stesso della loro iscrizione all'UCIF, sono impegnate ad un comportamento corretto nei confronti delle altre imprese concessionarie appartenenti alla Rete di Distribuzione dei prodotti contrattuali di FCA e delle società ad esso collegate, della Casa mandante e della Clientela.

Esse devono prontamente segnalare all'UCIF tutte quelle notizie di carattere nazionale o locale che possano interessare tutte le Associate.

Le imprese concessionarie associate sono impegnate a versare puntualmente le quote di associazione che il Consiglio Direttivo avrà fissato, entro il mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, nonché gli eventuali contributi straordinari pure deliberati dal Consiglio Direttivo. Ove quest'ultimo non determini la quota per l'anno successivo, si intenderà riconfermata la quota di associazione in atto. La mancata osservanza dei doveri sopra elencati comporterà la radiazione dall'UCIF.

Qualora un'impresa concessionaria associata non intenda far più parte dell'Unione dovrà inviare comunicazione scritta di recesso con lettera r.r. Il recesso sarà operativo dal 31 dicembre dell'anno successivo alla data della lettera r.r.

Art. 5
Organi dell'Unione e dei Gruppi e loro compiti - Durata delle cariche

Sono Organi dell'UCIF:

- 1) il Presidente
- 2) l'Assemblea Generale (Ordinaria o Elettiva);
- 3) il Comitato dei Presidenti e Vice Presidenti di Gruppo;
- 4) il Consiglio Direttivo;
- 5) la Giunta Esecutiva
- 6) i Revisori dei Conti;
- 7) i Proibiviri.

E' compito dell'UCIF e dei suoi organi svolgere ogni azione generale utile agli interessi della Categoria e coordinare l'azione dei Gruppi che svolgono attività specifica di settore.

Sono Organi dei Gruppi:

- 1) il Presidente di Gruppo;
- 2) il Vice Presidente di Gruppo;

E' compito del Presidente e Vice Presidente di Gruppo tenere i rapporti con le rispettive Associate e svolgere nei loro confronti azione di tutela dei loro interessi nell'ambito degli indirizzi generali e di coordinamento dell'UCIF.

Possono far parte degli Organi dell'UCIF gli amministratori o i soci di riferimento delle aziende Associate all'UCIF da almeno sei mesi.

Gli eletti agli Organi dell'Unione e di Gruppo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 6
Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dell'Unione è costituita da tutte le Associate in regola con il pagamento delle quote associative annuali UCIF.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Consiglio Direttivo o il Presidente dell'Unione, oppure ne faccia richiesta scritta motivata almeno un decimo delle Associate.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Unione mediante avviso scritto, anche via mail, ad ogni Associata spedito almeno 15 giorni prima della data fissata e contenente l'ordine del giorno. Tuttavia il Presidente, in caso di motivata necessità, ha facoltà di convocare l'Assemblea Generale in via urgente derogando alle norme sopra stabilite.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando intervenga o vi sia rappresentata la metà più una delle Associate; in seconda convocazione essa sarà valida qualunque sia il numero delle intervenute.

Ogni Associata ha diritto ad un voto per ogni Gruppo cui appartiene.

E' ammesso farsi rappresentare all'Assemblea da altra Associata cui sia stata conferita delega scritta.

Ogni Associata non potrà essere portatrice di più di tre deleghe.

L'Assemblea Generale, su invito del Presidente dell'Unione, qualora questi lo ritenga opportuno, prima di iniziare i lavori, eleggerà il Presidente dell'Assemblea.

Le votazioni avvengono di regola a scrutinio segreto, salvo diversa indicazione dell'Assemblea Generale (voto palese, per acclamazione o voto elettronico).

Sono compiti dell'Assemblea Generale:

- a) deliberare sui punti inseriti all'ordine del giorno e su qualsiasi argomento urgente di carattere generale;
- b) modificare lo Statuto;
- c) deliberare sullo scioglimento dell'Unione.

Art. 7

Assemblea Generale Elettiva (Election Day)

L'Assemblea Generale Elettiva si riunisce ogni tre anni per le elezioni dei seguenti organi:

- Presidente e Vice Presidente di Gruppo (per ciascun Gruppo appartenente all'UCIF);
- Revisori dei Conti;
- Proviviri.

L'Assemblea Generale Elettiva può coincidere con l'Assemblea generale ordinaria annuale dell'Unione. L'Assemblea Generale Elettiva è convocata dal Presidente UCIF con avviso scritto, anche via mail, ad ogni impresa associata contenente l'ordine del giorno, spedito almeno 30 giorni prima della data fissata; L'Assemblea Generale, in prima convocazione è validamente costituita, quando intervengano o vi siano rappresentati, anche per delega, la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.

Le votazioni avvengono di regola a scrutinio segreto, salvo diversa indicazione dell'Assemblea Generale (voto palese, per acclamazione o voto elettronico).

Registrate le presenze e le deleghe dei rappresentanti, constatata la validità dell'Assemblea Generale da parte del Responsabile della Segreteria, i rappresentanti eleggono tra i propri membri, su proposta del Presidente UCIF, il Presidente dell'Assemblea e gli Scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea illustra le candidature per la carica di Presidente e Vice Presidente di ciascun Gruppo partecipante all'UCIF. Le liste con le candidature alla carica di Presidente e Vice Presidente di ciascun Gruppo - insieme ai relativi programmi - dovranno pervenire, in forma scritta, alla Segreteria entro il decimo giorno che precede la data fissata per l'Assemblea elettiva. La Segreteria invierà le candidature ed i relativi programmi a tutte le Associate, via mail e fax, il giorno successivo alla scadenza del decimo giorno che precede l'Assemblea elettiva.

Il Presidente dell'Assemblea propone all'Assemblea la durata degli interventi dei candidati alla Presidenza dei singoli Gruppi per la presentazione del programma e del candidato Vice Presidente e le modalità di voto, proclama i risultati delle votazioni e sottoscrive il verbale redatto dal Responsabile della Segreteria.

Nel caso in cui fosse presentata una unica lista e non si raggiungesse la maggioranza dei voti si prevede la prorogatio della Presidenza di Gruppo uscente che dovrà riconvocare entro 90 giorni l'Assemblea Generale elettiva.

Per le elezioni relative al Gruppo, il voto sarà espresso solo dagli Associati UCIF appartenenti al Gruppo medesimo.

Art. 8

Il Comitato dei Presidenti e Vice Presidenti di Gruppo

Il Comitato dei Presidenti e Vice Presidenti di Gruppo è l'organo cui competono esclusivamente le funzioni elettorali degli organi istituzionali dell'UCIF (Unione Concessionari Italiani del Gruppo FCA).

Il Presidente dell'Unione alla scadenza di ogni triennio indice l'Assemblea congiunta dei Presidenti e Vice Presidenti di Gruppo per procedere alla nomina, per il triennio successivo, dei Membri del Consiglio Direttivo, designando il Presidente, due Vice Presidenti tra cui il Vice Presidente delegato alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Unione.

Ai fini del presente articolo, ciascun Presidente di Gruppo dispone di tanti voti quante sono le Associate dallo stesso rappresentate.

Art. 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Unione si compone dei seguenti membri:

- il Presidente dell'Unione;
- il Vice Presidente delegato alla gestione amministrativa e finanziaria;
- il Vice Presidente;
- il Presidente e il Vice Presidente di ogni Gruppo.

Partecipano al Consiglio Direttivo dell'Unione con funzioni consultive, senza diritto di voto, il Past President dell'Unione e il rappresentante dell'Unione nell'Associazione europea.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell'Unione almeno due volte l'anno. La convocazione avviene quando il Presidente dell'Unione lo ritenga opportuno o gli sia stata presentata richiesta scritta motivata da almeno due Membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio Direttivo per iscritto, anche via mail, con un preavviso minimo di otto giorni; in caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica ed il preavviso viene ridotto a quarantotto ore.

Ogni Membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente dell'Unione.

Il Consiglio Direttivo dirige e coordina l'attività dell'Unione nell'interesse della categoria, secondo l'indirizzo manifestato dall'Assemblea Generale. Ha inoltre il compito di:

- a) provvedere su quanto di interesse dell'Unione, che non sia di competenza dell'Assemblea Generale;
- b) indire le elezioni per il rinnovo delle cariche alla scadenza di ogni triennio;
- c) definire nel comune interesse di tutti Gruppi, gli indirizzi e le strategie per un'azione concertata nei confronti della Casa, che abbia per oggetto le comuni politiche commerciali, di impresa ed aziendali dei Concessionari di FCA nonché per coordinarne le iniziative al fine di ottenere le massime sinergie;
- d) costituire Commissioni di studio o consultive precisandone i compiti e stanziando i fondi necessari ad esse;
- e) nominare il funzionario responsabile degli uffici di sede ed eventuali consulenti, fissandone compiti e retribuzioni;
- f) stabilire l'organico degli uffici stabilendone sede, compiti e retribuzioni;
- g) fissare l'ammontare della quota annuale di associazione e di eventuali quote straordinarie;
- h) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario di straordinaria amministrazione o anche su quelli di ordinaria amministrazione sottoposti al suo esame dal Vice Presidente con delega all'Amministrazione;
- i) deliberare, in relazione a quanto previsto dal presente Statuto, in merito ad eventuali referendum, stabilendone tempi e modalità;
- j) istituire eventuali uffici distaccati;
- k) accettare eventuali soci aderenti;
- l) deliberare l'adesione dell'UCIF ad altri organismi del settore automobilistico, fissando la quota annuale di adesione;
- m) cooptare una o più persone per sostituire colleghi che dovessero dare le dimissioni o comunque non fossero nelle condizioni di proseguire il mandato ricevuto.

Art. 10

Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva dell'Unione è composta:

- dal Presidente dell'Unione;
- dal Vice Presidente Amministratore
- dal Presidente di ogni Gruppo;

Compiti della Giunta Esecutiva sono:

- a) curare con diligenza e tempestività le relazioni con la Mandante, mantenendo e sviluppando rapporti permanenti, professionali e propositivi con la Direzione del Mercato Italia e le altre Direzioni o Divisioni della Mandante;
- b) attuare la politica generale e specifica indicata dal Consiglio Direttivo a cui la Giunta Esecutiva dovrà rispondere del suo operato;
- c) deliberare la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni di Studio, scegliendone i componenti, indirizzandone e promuovendone l'attività;
- d) dichiarare decaduto dall'incarico l'esponente o l'incaricato che, senza valide motivazioni, non abbia partecipato per due volte consecutive alle attività degli Organi dell'UCIF, provvedendo alla sua sostituzione;

- e) dichiarare decaduto dall'incarico un esponente o un consigliere, incaricato o eletto, che abbia, individualmente o tramite la propria impresa di appartenenza, assunto comportamenti non in linea con i principi previsti dal presente Statuto, o che abbia tenuto comportamenti che abbiano danneggiato l'Associazione, o una o più Associate;
- f) deliberare su specifiche richieste economiche formulate dai singoli Gruppi.

La Giunta Esecutiva viene convocata dal Presidente dell'Unione ogni volta che lo ritenga opportuno o se gli sia stata presentata richiesta scritta motivata da almeno due Membri della Giunta Esecutiva.

Il Presidente dell'Unione convoca la Giunta Esecutiva per iscritto, con un preavviso minimo di otto giorni; in caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica ed il preavviso viene ridotto a quarantotto ore.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita e può deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi Membri.

Ogni Membro della Giunta Esecutiva ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente dell'Unione.

Art. 11

Il Presidente dell'Unione

Il Presidente dell'Unione viene eletto dal Comitato dei Presidenti e Vice Presidenti di Gruppo.

Il compiti del Presidente dell'Unione sono:

- rappresentare l'Unione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- coordinare l'attività dell'Unione secondo le norme del presente Statuto;
- convocare l'Assemblea Generale (ordinaria e/o elettiva);
- convocare il Comitato dei Presidenti e Vice Presidenti di Gruppo;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere la Giunta Esecutiva.

Nel caso il Presidente dell'Unione sia temporaneamente impedito o assente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente delegato alla gestione amministrativa e finanziaria.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, entro 30 giorni il Consiglio Direttivo dell'Unione elegge tra i propri Membri il nuovo Presidente che durerà fino alla scadenza del triennio. Nel caso in cui non si addivenga ad un accordo, il Vice Presidente delegato alla gestione amministrativa e finanziaria dovrà convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea dei Presidenti e Vice Presidenti di Gruppo per le elezioni del nuovo Presidente, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 12

Il Vice Presidente delegato alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Unione

Il Vice Presidente delegato alla gestione amministrativa e finanziaria viene eletto con le stesse modalità del Presidente dell'Unione.

Egli è il responsabile finanziario e amministrativo dell'Unione, ed opera in conformità al Bilancio Preventivo e alle delibere del Consiglio Direttivo dell'Unione, di concerto con il Presidente dell'Unione, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti.

In particolare i suoi compiti sono:

- a) far predisporre i Bilanci Preventivo e Consuntivo dell'Unione;
- b) curare la gestione del patrimonio associativo e quello eventualmente attribuito ai Gruppi;
- c) proporre al Consiglio Direttivo dell'Unione l'ammontare delle quote associative ordinarie e straordinarie;
- d) proporre al Consiglio Direttivo dell'Unione i rimborsi spese per i Membri del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva ed i compensi per i consulenti esterni;
- e) sovrintendere, di concerto con il Presidente dell'Unione, al funzionamento degli Uffici dell'Unione;

- f) d'intesa con il Presidente dell'Unione organizzare, promuovere ed indirizzare l'attività della Segreteria, stabilendone l'organico, gli stipendi, scegliendone i componenti, fissandone i compiti e nominandone un Responsabile.

Qualora il Vice Presidente delegato alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Unione sia impedito permanentemente o è dimissionario, il Presidente dell'Unione convoca, entro e non oltre 90 giorni dal verificarsi dell'evento, l'Assemblea dei Presidenti e Vice Presidenti di Gruppo per l'elezione di un nuovo Vice Presidente delegato alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Unione, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 13

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità del Presidente dell'Unione.

Egli collabora strettamente con il Presidente dell'Unione nell'espletamento del suo mandato e lo sostituisce e ne assume le funzioni come previsto dal presente Statuto.

Qualora il Vice Presidente sia impedito permanentemente o è dimissionario, il Presidente dell'Unione convoca, entro e non oltre 90 giorni dal verificarsi dell'evento, l'Assemblea dei Presidenti e Vice Presidenti di Gruppo per l'elezione di un nuovo Vice Presidente, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 14

Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Essi sono eletti dall'Assemblea Generale.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare tra i suoi membri il proprio Presidente.

Compito dei Revisori dei Conti è accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Unione, nonché la corrispondenza del bilancio e del conto economico e finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo dei libri e delle scritture contabili dell'Unione.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi cenno in apposito verbale.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Unione.

Art. 15

Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Essi sono eletti dalla Assemblea Generale.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare tra i suoi membri il proprio Presidente.

Al collegio dei Probiviri sono sottoposte le controversie circa l'applicazione e l'interpretazione del presente Statuto.

E' competente altresì per ogni altra controversia che gli sia sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri decide con parere vincolante per il Consiglio Direttivo.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Unione.

Art. 16

Soci sostenitori

Il Consiglio Direttivo può accettare eventuali Soci sostenitori (persone fisiche, giuridiche o Enti) che non abbiano le prerogative previste dal presente Statuto fissandone le modalità di adesione e le quote. Possono, ad esempio, essere accettati come soci sostenitori i Concessionari in possesso del solo mandato di concessione per la rivendita di ricambi e la prestazione di servizi di assistenza FCA.

I Soci sostenitori non hanno diritto di voto, né esiste - salvo delibera diversa da parte del Consiglio Direttivo dell'Unione in sede di accettazione - alcun altro diritto/dovere reciproco al di fuori del versamento delle quote annuali concordate da parte dell'aderente, e dell'invio delle pubblicazioni a stampa da parte dell'UCIF.

Art. 17

Marchio Collettivo

E' depositato presso i competenti uffici del Ministero Industria e Commercio Artigianato, a norma dell'Art. 1 R. D. 21 giugno 1942, n. 929 (legge Marchi) un marchio collettivo, avente la funzione e lo scopo di garantire l'origine, la natura e la qualità dei prodotti e dei servizi offerti dalle Associate.

Il marchio di cui sopra consiste in un'impronta circolare scura entro la quale è riprodotta una lettera C maiuscola chiara di fantasia, concentrica a detta impronta.

Il marchio in questione potrà essere usato dalle Associate unicamente nell'ambito di attività provenienti dal rapporto con le Società concedenti su insegne e vetrine di negozi e saloni di esposizione, cataloghi, carta da lettera, fatture, listini, ed ogni altro materiale inerente l'attività di Concessionaria, compreso materiale pubblicitario e promozionale.

L'Associata che nell'esplicazione della propria attività abbia fatto uso del marchio collettivo in contrasto con le norme che precedono, perderà il diritto di usare il marchio stesso. La pronuncia di tale decadenza dal diritto di usare il marchio collettivo è di competenza del Consiglio Direttivo dell'Unione.

Art. 18

Patrimonio sociale - Amministrazione – Bilanci

Il patrimonio sociale dell'Unione è costituito da eventuali immobili, mobili e da residui attivi. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio dovrà essere compilato il bilancio consuntivo della gestione e quello preventivo per l'anno seguente. Ambedue dovranno essere presentati per l'approvazione alla prima Assemblea Generale che si tenga dopo l'inizio dell'anno solare.

Art. 19

Scioglimento dell'Unione

Lo scioglimento dell'Unione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto, presenti di persona o per delega. Con la deliberazione di scioglimento verrà nominato un liquidatore che curerà, secondo le deliberazioni della stessa Assemblea Generale Straordinaria, la destinazione delle attività patrimoniali nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Art. 20

Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti di persona o per delega. E' facoltà del Consiglio Direttivo dell'Unione far votare modifiche al presente Statuto per referendum (via fax e mail): in tal caso le modifiche si considereranno approvate se vi sarà la maggioranza assoluta delle Associate che si esprime favorevolmente. In alternativa, se entro 15 giorni nessuno manifesti contrarietà (con lettera raccomandata inviata alla sede UCIF), tutte le modifiche verranno altresì considerate approvate.

Art. 21

Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni di tutti gli organi collegiali, ad eccezione dell'Assemblea Generale

È consentito che le riunioni degli organi collegiali dell'UCIF si tengano per teleconferenza o videoconferenza da svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente.

Art. 22

Richiamo alla Legge in generale

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

Art. 23

Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione delle norme del presente Statuto, è competente il Foro ove ha sede l'Ucif.

Art. 24

Disposizione transitoria

Con l'adozione del presente Statuto si intendono decadute tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti di Gruppo che risultano incompatibili e non coordinate con il nuovo quadro statutario.